

Legge regionale 29 maggio 1980, n.77

Norme concernenti l'associazione dei produttori agricoli nella Regione e le relative unioni in attuazione della L. 20 ottobre 1978, n. 674 sull'associazionismo dei produttori agricoli.

ARTICOLO 1

(Ambito di operativita' della legge)

La presente legge ha lo scopo di disciplinare le competenze regionali previste dalla legge nazionale del 20 ottobre 1978, n. 674 "Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli", integrativa del Regolamento CEE n. 1360/78 del consiglio del 19 giugno 1978 e specificatamente determina le modalita' per:

- 1) il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali;
- 2) l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni e le relative unioni riconosciute;
- 3) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle associazioni e relative unioni, compresa la revoca del riconoscimento;
- 4) la concessione di contributi alle associazioni ed alle relative unioni;
- 5) l'istituzione del Comitato regionale delle unioni riconosciute;
- 6) la partecipazione delle Associazioni e delle Unioni alla programmazione agricola regionale.

<TITOLO> I

RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI E DELLE RELATIVE UNIONI REGIONALI.

ARTICOLO 2

(Requisiti per il riconoscimento)

La Regione, con le modalita' di cui all'articolo 3, riconosce le associazioni di produttori agricoli e le relative unioni che, in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento CEE 1360/80 e dalla legge 20-10-78 n. 674:

- abbiano sede nel territorio regionale;
- per quanto riguarda le associazioni, almeno i 2/3 dei soci siano imprenditori di aziende situate in Toscana ed almeno la meta' della produzione immessa sul mercato provenga dalla Toscana;
- per quanto riguarda le Unioni, queste siano costituite da associazioni di produttori agricoli preventivamente riconosciute dalla Regione Toscana.

Il riconoscimento riguarda le attivita' relative alla produzione

ed all'immissione sul mercato di quei prodotti del suolo, dell'allevamento ed anche trasformati dai produttori associati, indicati all'art. 3, paragrafo 1 del Regolamento CEE n. 1360/78.

Per le dimensioni socio - economiche delle associazioni e relative unioni e/o dei loro soci si rinvia al Regolamento CEE di attuazione, previsto dall'art. 6 - paragrafo 3 - del Regolamento CEE n. 1360/78.

ARTICOLO 3

(Modalità per il riconoscimento)

Le associazioni di produttori agricoli e le relative unioni per il riconoscimento di cui al precedente articolo, debbono inoltrare al Presidente della Giunta regionale domanda corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, conformi alle disposizioni del Regolamento CEE 1360/78 e della Legge 20-10-1978, n. 674;
- elenco aggiornato degli associati, in estratto del libro sociale;
- dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'associazione o dell'unione, attestante la quantità e il valore del prodotto o dei prodotti, per i quali si chiede il riconoscimento, provenienti dagli associati e da questi immessi ogni anno sul mercato nei tre anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento, nonché degli ulteriori elementi per la dimostrazione delle dimensioni socio - economiche, di cui al terzo comma del precedente articolo 2;
- copia in estratto del verbale delle assemblee relativo alla definizione dei regolamenti per il proprio funzionamento ed adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento CEE 1360/78.

La veridicità e l'attualità della documentazione è attestata dal Presidente dell'associazione con propria dichiarazione scritta ed autenticata.

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede con propria deliberazione al riconoscimento, ovvero con formula motivata, respinge la domanda. La proposta della Giunta regionale è adottata, sentito il Comitato regionale delle unioni di cui all'art. 10 della presente legge, se costituito.

Contro la deliberazione che nega il riconoscimento, è ammessa opposizione al Consiglio regionale entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

<TITOLO> II

ISTITUZIONE DI UN ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE

RELATIVE UNIONI RICONOSCIUTE.

ARTICOLO 4

(Albo delle associazioni e delle relative unioni)

E' istituito presso la Regione Toscana, Dipartimento Agricoltura e Foreste, l'albo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni.

All'albo vengono iscritte di diritto le associazioni e le relative unioni con la stessa deliberazione di riconoscimento del Consiglio regionale.

<TITOLO> III

ESERCIZIO DEI POTERI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SULLE ASSOCIAZIONI E LE RELATIVE UNIONI

ARTICOLO 5

(Vigilanza e controllo)

La vigilanza ed il controllo sulle attivita' svolte dalle associazioni dei produttori agricoli e dalle relative unioni e' esercitata dalla Giunta regionale.

A tal fine, e' fatto obbligo alle associazioni ed alle unioni, iscritte all'albo regionale di cui al precedente articolo 4, della tenuta delle seguenti scritture contabili:

- a) libro giornale;
- b) libro degli inventari;
- c) libro degli associati, nel quale devono essere indicati le generalita' di ciascun associato, i terreni e/o gli allevamenti da lui condotti destinati alle produzioni che interessano l'attivita' dell'associazione e, per le unioni, il numero degli associati organizzati dalle consociate. Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- g) registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate annualmente le quantita' di prodotto immesso sul mercato tramite l'associazione da parte dei produttori agricoli associati o per le unioni, dal complesso degli associati di ogni associazione aderente.

Nello stesso registro vanno inoltre annotate le quantita' di prodotto ritirato dal mercato o ammassato o stoccato, sulla base di norme e disposizioni della Pubblica amministrazione, dalla associazione o unione.

ARTICOLO 6

(Revoca del riconoscimento)

Il consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera la revoca del riconoscimento delle associazioni o delle relative unioni quando siano accertati i presupposti indicati dall'art. 8 comma 1 del Regolamento CEE 1360/78, dall'art. 4 della legge 20-10-1978 n. 674. La proposta della Giunta regionale e' adottata, previa diffida senza esito, e sentito il Comitato regionale di cui all'art. 9 della presente legge. Contro il provvedimento di revoca e' ammessa opposizione entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

La revoca del riconoscimento comporta la cancellazione dall'albo di cui all'art. 4.

<TITOLO> IV

CONCESSIONI DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ED ALLE RELATIVE UNIONI.

ARTICOLO 7

(Aiuti a favore delle associazioni di produttori agricoli e delle relative unioni)

Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 10, 11 e 18 del Regolamento CEE 1360/78 e dagli articoli 9 e 10 della Legge 20-10-78, n. 674, la Regione Toscana puo' concedere aiuti finanziari alle associazioni ed alle relative unioni riconosciute ai sensi del precedente art. 3, per i tre anni successivi alla data del riconoscimento, al fine di incoraggiarne la costituzione ed agevolarne il funzionamento amministrativo.

L'importo dei contributi accordati alle associazioni puo' essere concesso fino:

- al 3% del valore dei prodotti immessi sul mercato dai soci per il I anno;
- al 2% del valore dei prodotti immessi sul mercato dai soci per il II anno;
- all'1% del valore dei prodotti immessi sul mercato dai soci per il III anno.

Tali aiuti non possono tuttavia superare rispettivamente il 60%, il 40% ed il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo.

L'importo dei contributi accordati alle unioni puo' essere concesso fino:

- al 60% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo per il I anno;

- al 40% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo per il II anno;
- al 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo per il III anno.

Tali aiuti non possono tuttavia superare un importo globale di 50.000 unita' conto. La Regione puo' concedere anticipazioni fino al 50% degli aiuti spettanti in ordine a quanto indicato ai commi precedenti e sulla base dei programmi e dei costi del bilancio preventivo.

Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 10, primo comma della Legge 20-10-78 n. 674, il consiglio regionale, su proposta della Giunta, puo' erogare sulla base di programmi annuali, contributi nella misura massima del 50% delle spese riconosciute ammissibili. La proposta della Giunta regionale e' adottata sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 9 della presente legge.

ARTICOLO 8

(Modalita' per la concessione dei contributi finanziari)

Al fine della concessione dei contributi finanziari di cui all'art. 7 le associazioni e le unioni devono presentare al presidente della Giunta regionale regolare domanda corredata dalla seguente documentazione:

- il programma di attivita' dell'associazione o dell'unione per l'anno o gli anni a cui si riferisce la richiesta;
- copia del bilancio preventivo approvato dagli organi competenti;
- copia del bilancio consuntivo dei tre anni precedenti per le associazioni preesistenti approvato dagli organi competenti;
- estratto autentico del libro dei soci;
- estratto autentico del libro di carico e scarico.

La eventuale richiesta di anticipazione deve essere contenuta nella domanda di cui al primo comma del presente articolo. La richiesta comporta, per gli uffici preposti, l'adempimento di sommarie istruttorie e la predisposizione dei necessari atti per la concessione della prevista anticipazione in tempi solleciti.

Entro il 31 marzo di ogni anno i beneficiari dei contributi di cui alla presente legge devono presentare alla Giunta regionale il conto consuntivo dell'esercizio trascorso, con una dettagliata relazione sull'attivita' svolta.

<TITOLO> V

ISTRUTTORIA DEL COMITATO REGIONALE DELLE UNIONI RICONOSCIUTE.

ARTICOLO 9

(Comitato regionale delle unioni)

Il consiglio regionale, su proposta della Giunta, istituisce con propria deliberazione, il Comitato regionale delle unioni.

Esso e' composto dai rappresentanti designati dalle unioni regionali riconosciute, nella misura di un rappresentante per ciascuna associazione riconosciuta.

Il Comitato regionale delle unioni e' integrato dai rappresentanti, aventi voto consultivo, di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 20-10-1978 n. 674.

Il comitato regionale delle unioni dura in carica tre anni, ha sede presso la Regione ed e' presieduto da un membro eletto tra i rappresentanti designati dalle unioni regionali riconosciute. Le spese di funzionamento del Comitato regionale delle unioni sono a carico della Regione; alle funzioni di segreteria si provvede con personale regionale.

Il Comitato regionale coordina l'attivita' delle unioni riconosciute e svolge funzioni consultive a livello regionale secondo il disposto della presente legge.

Il Comitato puo' articolarsi per settori produttivi.

<TITOLO> VI

PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE UNIONI ALLA PROGRAMMAZIONE AGRICOLA REGIONALE.

ARTICOLO 10

(Partecipazione alla programmazione regionale)

Le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni riconosciute partecipano alla programmazione agricolo - alimentare della Regione Toscana, tramite il Comitato regionale di cui al precedente articolo.

A tal fine il comitato regionale delle unioni esprime il parere agli organi della Regione:

- per la definizione dei piani e programmi agricolo - alimentari di specifico interesse regionale;
- per la formulazione di analoghi pareri in sede nazionale;
- per ogni altra questione in materia, quando e' richiesto dagli organi della Regione o quando il Comitato stesso lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 11

(Efficacia vincolante in caso di gravi necessita')

Il Presidente della Giunta regionale in caso di grave necessita',

con proprio decreto ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 20-10-78, n. 674, dispone l'efficacia vincolante delle deliberazioni delle associazioni nei confronti anche dei produttori agricoli non associati.

In ogni caso, le deliberazioni di cui al comma precedente, devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole del Comitato regionale.

ARTICOLO 12

(Riconoscimento associazioni preesistenti)

Ai fini del riconoscimento di idoneità le associazioni di produttori agricoli preesistenti devono presentare domanda corredata da documenti comprovanti l'avvenuto adeguamento delle proprie norme statutarie e della propria organizzazione interna alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti e con l'osservanza delle norme del presente provvedimento.

Per il riconoscimento si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

Le agevolazioni previste nella presente normativa possono essere estese alle associazioni e alle relative unioni preesistenti solo nei limiti delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo occorrenti per l'adeguamento alle condizioni previste dalla presente legge.

ARTICOLO 13

(Finanziamento della spesa)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPAA di cui all'art. 2 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970 n. 281, sui fondi stanziati dalla Legge 20-10-1978 n. 674, e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione.

Alla iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio, nonché alla determinazione dei singoli stanziamenti, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio.

La Regione è autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi rispetto alle assegnazioni statali, per gli interventi di cui all'art. 7, comma 6 della presente legge in sede di approvazione della legge di bilancio.

ARTICOLO 14

(Norme transitorie e finali)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si

intendono acquisite le norme della legge del 20-10-1978 n. 674, e del Regolamento CEE n. 1360/78 e loro successive integrazioni e modificazioni.

Le funzioni di cui alla presente legge non espressamente attribuite al Consiglio regionale o al Presidente della Regione sono di competenza della Giunta regionale.

Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte dei comitati regionali, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute di cui al precedente articolo 2, oltre ai rappresentanti di cui al precedente articolo 9, comma 3, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative del settore.